



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 03 del 04/03/2024

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	4
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	4
Articolo 6 - Anticipata rimozione	5
Articolo 7- Divieti e limitazioni	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	5
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	5
Articolo 10 – Presupposto del canone	6
Articolo 11 - Soggetto passivo	6
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	6
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	7
Articolo 15 – Dichiarazione.....	7
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	8
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	8
Articolo 18 - Accertamento	8
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	9
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	9
Articolo 21 – Riduzioni	10
Articolo 22 - Esenzioni	10
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	11
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	11
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	11
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	11
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	11
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni	12
Articolo 28– Materiale pubblicitario abusivo	12
Articolo 29 - Riduzione del diritto	13
Articolo 30 - Esenzione dal diritto	13
Articolo 31 - Pagamento del diritto.....	13
Articolo 32 - Norme di rinvio	13
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	14
Articolo 33 – Disposizioni generali	14
Articolo 34 - Funzionario Responsabile	14
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	14
Articolo 35 bis - <i>Dehors</i> su suolo pubblico, privato ad uso pubblico e demaniale.....	14
Articolo 36 - Occupazioni abusive.....	21
Articolo 37 - Domanda di occupazione.....	21
Articolo 38 - Obblighi del concessionario	22
Articolo 39 - Durata dell’occupazione	22

Articolo 40 - Titolarità della concessione o autorizzazione	23
Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	23
Articolo 42 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	23
Articolo 43 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo 44 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	24
Articolo 45 - Classificazione delle strade	24
Articolo 46 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	24
Articolo 47 - Modalità di applicazione del canone.....	24
Articolo 48 - Passi carrabili.....	25
Articolo 49 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	25
Articolo 50 - Soggetto passivo	26
Articolo 51 - Agevolazioni	26
Articolo 52 - Esenzioni	27
Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	28
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	28
Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva	28
Articolo 56 - Rimborsi.....	28
Articolo 57 - Sanzioni.....	29
Articolo 58 - Attività di recupero.....	29
Articolo 58/bis – Norme di salvaguardia.....	29
CAPO V – CANONE MERCATALE	29
Articolo 59 – Disposizioni generali.....	29
Articolo 60 - Funzionario Responsabile	29
Articolo 61 - Domanda di occupazione	30
Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	30
Articolo 63 - Classificazione delle strade	30
Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	30
Articolo 65 - Occupazioni abusive.....	31
Articolo 66 - Soggetto passivo	31
Articolo 67 - Agevolazioni	31
Articolo 68 - Versamento del canone mercatale.....	31
Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva	32
Articolo 70 - Rimborsi.....	32
Articolo 71 - Sanzioni.....	32
Articolo 72 - Attività di recupero.....	33
Articolo 73 - Disposizioni Finali	33
Allegato A - Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori e divisori.....	34
Allegato B – Norme tecniche per gli arredi.....	36

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7- Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Municipale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Municipale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai

responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’ esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, come indicato nell’allegato A, punto 1.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell’area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell’allegato "A" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L’omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all’Ufficio di Polizia Municipale, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell’inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata

nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma "PagoPA", o, in caso di impossibilità effettuando il versamento presso il conto di Tesoreria Comunale.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è dovuto qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura prevista all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento come previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020;

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la concessione di rateizzazione delle entrate patrimoniali (del. C.C. n. 51 del 05.11.2019 ed ss.mm.ii.).

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 30 punti percentuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 30 punti percentuali.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 50 punti percentuali.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di San Vito Lo Capo costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti individuati nell'allegato A, punto 2, del presente regolamento.
3. 4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia

corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di San Vito Lo Capo e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma "PagoPA", o, in caso di impossibilità effettuando il versamento presso il conto di Tesoreria Comunale.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33–Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, il responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente S.U.A.P., su domanda dell'interessato.

Articolo 35 bis - Dehors su suolo pubblico, privato ad uso pubblico e demaniale

1. Per *dehors* si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
2. I *dehors* sono costituiti dalle seguenti tipologie:
 - a) Tavoli e sedie.
 - b) Tavoli, sedie, ombrelloni.
 - c) Tavoli, sedie, pedane in legno e ombrelloni.
 - d) Tavoli, sedie, pedane in legno, ombrelloni ed elementi di delimitazioni costituite da fioriere.
 - e) Strutture precarie chiuse, realizzate esclusivamente con le caratteristiche di cui al seguente comma 6 e come definite nell'allegato B "Norme tecniche per gli arredi".
3. Le "attività food" e "no food" che occupano aree pubbliche di qualsiasi tipo o destinazione e le occupazioni in aree demaniali dovranno attenersi a quanto disposto nel presente regolamento e nell'allegato B "Norme tecniche per gli arredi".
4. per le "attività food" e "no food" ricadenti nel perimetro del centro abitato deve essere

sempre garantita una zona di mt 1,00 per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, salvo casi particolari da valutarsi con il Comando di Polizia Municipale. Tale passaggio pedonale potrà essere garantito sul profilo dell'immobile o in un percorso segnalato da strisce gialle all'interno dell'area in concessione purché senza soluzione di continuità con il marciapiede.

5. Le "attività food" possono occupare il suolo pubblico, previa autorizzazione, utilizzando il marciapiede alle condizioni di cui al precedente comma. Possono inoltre occupare la sede stradale o aree pubbliche ove consentito. La sede stradale potrà essere occupata anche con la collocazione di pedana ispezionabile in legno di altezza massima pari a 15 cm oltre quella del marciapiede e potranno occupare lo stesso fino al profilo dell'immobile, in tal caso è fatta obbligo al concessionario la predisposizione di adeguati accessi laterali per i diversamente abili o per soggetti con limitata e/o impedita mobilità. I laterali delle pedane, esposti al deflusso delle acque piovane devono essere sempre liberi da ogni ostacolo e devono avere una struttura adeguata al facile deflusso.

6. Per le "attività food" con somministrazione assistita l'area in concessione potrà essere occupata secondo quanto descritto al punto 7 nei successivi sotto-commi a) e b) mentre l'arredo consentito è quello descritto, sempre al punto 7, nei sotto-commi successivi e, nel dettaglio, nell'allegato B "Norme tecniche per gli arredi".

7. Lo spazio in concessione potrà essere occupato, in conformità all'Accordo di semplificazione per procedimenti autorizzativi di occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione, sottoscritto tra il Comune di San Vito Lo Capo e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, con n. Rep. 12 del 04/04/2022.:

a) Con ombrelloni di colore bianco senza alcuna scritta, di altezza non superiore a mt 3,50, la cui profondità non potrà in alcun caso sporgere dall'area in concessione. Gli ombrelloni potranno occupare anche lo spazio sovrastante il marciapiede.

b) Con struttura auto-portante che dovrà avere allineamento al profilo del fabbricato, accostata e non ancorata al prospetto dell'immobile, con tetto e laterali retrattili, con struttura brevettata e/o certificata da azienda costruttrice.

La struttura deve essere composta da profilati in materiale ligneo o alluminio scatolare di colore bianco o similari.

I pilastri dovranno avere dimensioni minime pari a cm 10 per cm 10 e massime pari a cm 16 per cm 16.

Le travi dovranno avere dimensioni massime pari a cm 16 per cm 23.

Le chiusure orizzontali potranno essere munite di nervatura, mentre le chiusure verticali dovranno essere realizzate con sistema rullo a raccoglimento integrato nella struttura dal lato interno e con teli trasparenti in PVC senza alcun tipo di bordatura o fregio o nervatura.

Dal 1 Novembre al 30 Aprile, potranno essere collocate tende retrattili anche sul profilo interno del suolo in concessione perpendicolarmente al profilo del marciapiede e parallelamente al profilo del prospetto con un ingresso alla pedana, in questo caso il passaggio pedonale dovrà obbligatoriamente essere garantito nello spazio adiacente al prospetto dell'immobile.

L'eventuale collocazione di tale struttura, potrà avvenire occupando anche il marciapiede fatte salve tutele indicazioni previste in materia di passaggio pedonale.

Tipologia di arredi:

a) Sedie, tavolini, vasi terracotta naturale o in fusione di plastica di colore bianco con piante, fiori e menù.

b) La delimitazione perimetrale dell'area occupata su sede stradale, con o senza pedana, potrà essere realizzata da soli vasi ornamentali con piante e fiori non spinosi.

Solo nel caso di occupazione con pedana la delimitazione perimetrale potrà essere realizzata

anche con lastre di vetro antinfortunistico di altezza non superiore a mt 1,50 e lunghezza non superiore a mt 1,50 intervallati da vasi con piante e fiori oppure da montanti in materiale ligneo o tipo inox o di colore bianco. In qualunque caso i vetri non potranno avere alcun tipo di intelaiatura o cornice.

Dal 1 Novembre al 30 Aprile tale delimitazione perimetrale su pedana potrà essere collocata anche nel profilo interno del suolo in concessione perpendicolarmente al ciglio del marciapiede e parallelamente al prospetto dell'immobile con un ingresso alla pedana, in questo caso specifico il passaggio pedonale dovrà obbligatoriamente essere garantito nello spazio adiacente al prospetto dell'immobile.

- c) La tipologia dell'arredo dovrà rispettare le prescrizioni stabilite dal Comune e comunque dovrà seguire stili e materiali conformi e coerenti con il regolamento. Sono esclusi l'uso del PVC colorato e materiali plastici in genere ad eccezione di materiale plastico trasparente purchè, quest'ultimo, di particolare pregio o design; è, inoltre, escluso l'arredo riportante scritte pubblicitarie in genere.

E' ammesso il solo uso del logo dell'esercizio di modeste dimensioni.

E' consentito l'uso di elementi con struttura in legno o rattan di colore naturale, sabbia, bianco o antracite e cuscini in tela.

Tutti gli arredi dovranno essere collocati all'interno dell'area in concessione, compresi i vasi con piante e fiori.

8. Per le "attività food" senza somministrazione assistita (gastronomia d'asporto, esercizi di vicinato ad attività artigianali di generi alimentari) dotate di un solo bagno destinato ai dipendenti, l'area in concessione potrà essere occupata secondo quanto descritto nei seguenti sotto- commi:
- a) Con ombrelloni di colore bianco senza alcuna scritta, di altezza non superiore a mt. 3,50 e non inferiore a mt 2,50, il cui diametro non potrà in alcun caso sporgere dall'area in concessione. Gli ombrelloni potranno occupare anche l'area sovrastante il marciapiede.
- b) Delimitazione perimetrale realizzata con vasi in terracotta naturale o in plastica di colore bianco con piante e fiori non spinosi.
- c) Sedute d'attesa di cortesia di particolare pregio o design caratterizzanti la location.
- d) Solo nel caso in cui l'attività sia anche munita di bagno per il pubblico e per diversamente abili, nell'area in concessione, è consentita anche la collocazione di punti di appoggio o tavoli non apparecchiati per la consumazione in loco corredati, o non corredati, da sedute combinabili, in ogni caso l'attività non potrà effettuare nessun tipo di servizio assistito, pena la revoca della concessione secondo le modalità descritte negli articoli precedenti.
9. La massima occupazione di suolo concesso su carreggiata, in profondità, non potrà superare i mt 2,10 per la lunghezza del fronte del locale.
- La carreggiata utile per la viabilità dovrà essere sempre garantita e non potrà in ogni caso risultare inferiore ai mt 3,00.
- Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte di più attività fronteggianti, al fine di non creare difficoltà al traffico veicolare, anche in ZTL o pedonale, nonché pregiudizio alla visione d'insieme del tratto stradale, dovrà essere assicurato un percorso centrale di larghezza non inferiore ai mt 3,00.
- Per occupazioni che insistono su viabilità prospicienti piazze, ville ed aree pubbliche comunali o demaniali non occupate da alcun fabbricato, ove lo spazio lo consenta e previo parere degli uffici competenti, potrà essere concessa una occupazione superiore a mt 2,10 di sede stradale sul lato adiacente l'area pubblica, fermo restando che la carreggiata non potrà essere inferiore a mt 3,00, salvo nei casi in cui il codice della strada preveda una larghezza maggiore.
- Le occupazioni ad angolo, poste in corrispondenza di incroci con l'utilizzo di due sedi stradali distinte, devono essere realizzate con apposito invito in modo da facilitare la manovra in curva degli autoveicoli e sono subordinate all'arretramento di mt 2,00 per ciascun lato dell'angolo di intersezione, in modo tale da garantire un raggio di curvatura idoneo per le manovre di

immissione nella carreggiata laterale.

10. Per “attività food” e “no food” che operano fuori dal perimetro del centro storico prospicienti marciapiedi di misura pari o superiore a mt 4,00 non potrà essere concessa occupazione di suolo pubblico su sede stradale. In questi casi è possibile occupare il solo marciapiede con le modalità previste dal presente regolamento a condizione che sia garantita una zona di mt 1,00 per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria nell’area adiacente il profilo esterno dello spazio in concessione.
11. Le attività che insistono nella Piazza Francesco Girolamo Cusenza nel capoluogo comunale di San Vito Lo Capo e Viale Cristoforo Colombo nella frazione di Castelluzzo, a causa dell’avvallamento della sede stradale o della mancanza di caditoie stradali potranno collocare adeguata pedana in legno di un’altezza massima pari al ciglio d’ingresso dell’immobile, fermo restando tutte le prescrizioni precedentemente descritte in merito a passaggio pedonale e di arredo.
12. Ai soli fini dell’applicazione del regolamento per l’occupazione del suolo pubblico, il tratto di Via Savoia compreso tra la Via Flores e la Via del Santuario, è identificato come “Piazza Santuario”. Nei lati nord e sud della Piazza (sud fino all’intersezione con Via Venza) è consentita l’occupazione di una fascia di mt 8,00 misurata dal profilo dell’immobile, mentre nella parte est ed ovest è consentita l’occupazione di una fascia di mt 2,10 misurata dal ciglio del marciapiede, così come per lo slargo di piazza laterale a sud del santuario. Sul suolo della Piazza è vietata la collocazione di strutture e di pedane di ogni genere e potranno essere autorizzati gli arredi per come previsto dal presente regolamento e dall’ allegato B “Norme tecniche per gli arredi”. E’ assolutamente vietato praticare fori nella porzione di suolo concesso per l’ancoraggio di oggetti di qualsiasi natura.
13. Per le occupazioni di suolo pubblico lungo il tratto di Via Savoia sia ad est che ad ovest, nel tratto compreso tra la Via Flores a sud e la Via Fratelli Maculati a nord, è consentita l’occupazione di 1/4 della larghezza della sede stradale per ciascun fronte prospiciente la via, rimanendo libera nella parte centrale della carreggiata, la larghezza pari ad 1/2 dell’intera sede stradale per favorire il passaggio pedonale e/o veicolare, con esclusione delle attività no food-commercio di cui al successivo punto 18.
14. Nella sede viaria di Via Venza, Via Amico, Via Badalamenti, Via San Vito, Via Santuario e parte di Via Orazio Di Bella, interessate da pavimentazione in basolato, per qualsiasi tipo di attività, l’occupazione dovrà avvenire senza la collocazione di pedane né di alcuna struttura e comunque potrà essere concesso un’area di larghezza massima pari a mt 2,00. La sede stradale utile per la viabilità della carreggiata non potrà in alcun caso essere inferiore a mt 3,00 tranne nei casi in cui il codice della strada preveda una larghezza maggiore.
15. L’area in concessione se non occupata con pedane in legno e con l’esclusione delle zone pavimentate con basolato, dovrà essere circoscritta con una linea di vernice di colore giallo.
16. Le attività “no food” si distinguono in “no food-servizi” e “no food-commercio”.
17. Le attività “no food-servizi” potranno occupare la sola sede stradale, nel solo periodo da Aprile ad Ottobre di ciascun anno, con autorizzazione temporanea anche con pedana in legno di altezza pari al marciapiede, con occupazione massima di mt 2,10 dal ciglio del marciapiede per la larghezza del fabbricato. La copertura potrà essere realizzata esclusivamente con ombrellone di colore bianco e tenda retrattile per come previsto nella **“TABELLA “B” - NORME TECNICHE PER GLI ARREDI”**. L’occupazione potrà essere concessa per divanetti o arredo similare di attesa e relax e/o la sola esposizione di pochi oggetti come vetrina, con una occupazione massima verticale di mt 1,20. L’arredo e/o gli oggetti esposti non dovranno in alcun modo ostacolare la visuale dello stesso locale e delle attività adiacenti. Lo spazio concesso non potrà essere utilizzato per la vendita ma per la sola esposizione e dovrà essere abbellito con piante e fiori secondo le disposizioni precedentemente descritte. Gli uffici in genere, le agenzie di viaggio e le attività che operano nel settore dell’informazione e servizi turistici (promozioni e vendita di escursioni, trasferimenti, ecc.) potranno occupare la sola sede stradale con autorizzazione temporanea anche con pedana in legno di altezza pari a quella del

marciapiede, con una occupazione massima di mt 2,10 per 2,10 dal ciglio del marciapiede.

L'occupazione potrà essere autorizzata sul marciapiede sul lato del fabbricato e per il fronte dell'immobile fatte salve tutte le prescrizioni precedentemente descritte in ordine alle disposizioni regolamentari per il passaggio pedonale.

18. Le attività "no food-commerce", del settore Commercio al dettaglio e/o esercizio di vicinato non alimentare, esercitato in forma esclusiva o prevalente, potranno occupare suolo pubblico, nel solo periodo da Aprile ad Ottobre di ciascun anno, con autorizzazione temporanea anche con pedana in legno sulla sede stradale di altezza pari al marciapiede, con occupazione massima di mt 2,10 dal ciglio del marciapiede per la larghezza massima di mt 3 e, comunque, non oltre la larghezza del fabbricato. La copertura potrà essere realizzata esclusivamente con ombrellone di colore bianco e tenda retrattile per come previsto nella "**TABELLA "B" - NORME TECNICHE PER GLI ARREDI**". L'occupazione potrà essere concessa per la sola esposizione di pochi articoli come vetrina espositiva interspaziata. Nel caso di presenza di arredamento (panchine o piccoli arredi mobili), quest'ultimo dovrà avere una occupazione massima verticale di mt 1,00 ed orizzontale di mt. 1,20 e di larghezza cm 80, in massimo n. 5 vetrine interspaziate tra loro per almeno 60 cm. I soli negozi di abbigliamento potranno anche esporre al massimo n. 2 manichini di altezza non superiore a mt 1,70 ed uno di altezza non superiore a mt. 1,20. La merce esposta non dovrà in alcun modo ostacolare la visuale dello stesso locale e delle attività adiacenti. Lo spazio concesso non potrà essere utilizzato per la vendita ma per la sola esposizione e dovrà essere abbellito con piante e fiori secondo le disposizioni precedentemente descritte.
- L'occupazione potrà essere autorizzata sul marciapiede sul lato del fabbricato e per il fronte dell'immobile (sempre nella misura massima di mt 3 di larghezza) fatte salve tutte le prescrizioni precedentemente descritte in ordine alle disposizioni regolamentari per il passaggio pedonale.
- E' assolutamente vietato appendere la merce su tende, ombrelloni e sui muri perimetrali dell'attività ad eccezione delle edicole, limitatamente ai soli articoli editoriali.
- Per qualsiasi tipo di attività, nel suolo pubblico concesso in ztl o pedonale, non potranno essere esposti mezzi e veicoli, di qualsiasi genere, muniti di targa per la circolazione stradale.
19. Le attività di sala giochi potranno occupare la sola sede stradale, con autorizzazione temporanea, anche con pedana in legno di altezza pari al marciapiede con occupazione massima di mt 2,10 dal ciglio del marciapiede per il fronte dell'immobile fino ad un massimo di mt 4,00, senza alcuna copertura. Le attrezzature ludiche collocate sul suolo pubblico in concessione dovranno essere esclusivamente indicate per fruitori di età inferiore ad anni 10 e non potranno in alcun modo superare l'altezza massimo di mt 1,70 e non devono emettere emissioni sonore superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente. Non è consentito l'uso delle attrezzature ludiche collocate sul suolo in concessione dalle ore 1:00 alle ore 10:00.
- Qualsivoglia trasgressione delle clausole qui descritte comporta la perdita del diritto di concessione così come stabilito negli articoli precedenti.
- Le attività insistenti su aree demaniali marittime, e già autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, potranno utilizzare eventuale pedana in legno ed elementi di arredi quali sedie, divanetti, panche e tavoli, copertura con ombrellone o con struttura auto-portante con tende retrattili secondo le caratteristiche e modalità descritte nel comma 7 sotto-comma b) del presente articolo.
20. Si demanda alla Giunta Municipale, limitatamente alla stagione estiva, l'individuazione di una area pubblica comunale da adibire alla vendita ambulante a posto fisso non alimentare, con l'eventuale collocazione di strutture precarie, ed all'individuazione di eventuali aree da utilizzare per le attività legate alla promozione del territorio, allo sviluppo economico e turistico.
21. Le attività che insistono su aree pubbliche legate ai servizi nautici potranno occupare suolo pubblico comunale e demaniale anche con la collocazione di struttura precaria, previa autorizzazione degli uffici competenti.
22. Per le attività di noleggio (biciclette, lettini, sdraio, ecc.) che ricadono su aree comunali la Giunta

Municipale individuerà le aree destinate all'esercizio delle predette attività; queste potranno collocare pedane in legno di dimensioni massime a mt 2,10 per 2,10, potranno avere copertura con ombrellone o con struttura auto-portante con tende retrattili secondo le caratteristiche e modalità descritte nel comma 7 sotto-comma b) del presente articolo.

23. Direttive regolamentari di carattere generale:

- a. L'occupazione della sede stradale, in presenza di circolazione veicolare, deve essere indicata da apposita segnaletica, atta ad evidenziare l'ostacolo posto in essere;
- b. Le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate ad attività ricadenti nelle vie impegnate nella logistica organizzativa delle manifestazioni programmate dal Comune e per ogni altra utilità pubblica, possono essere limitate nella durata con apposita deliberazione della Giunta Municipale. E' altresì facoltà del Comune in occasioni straordinarie e/o ragioni di utilità o di ordine pubblico prescrivere lo sgombero delle aree concesse in uso, senza diritto di indennizzo alcuno al concessionario, salvo il caso che lo sgombero osservi carattere permanente nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del precedente Art.6. Il concessionario e gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare alla disposizione emanata, senza sollevare eccezioni ed opposizioni di sorta.
Per gli eventi organizzati o patrocinati dal Comune, le occupazioni temporanee con strutture precarie, sono in deroga al presente regolamento, previo N.O. del Comando di Polizia Municipale.
- c. L'occupazione del marciapiede è consentita a condizione che sia garantito un corridoio di passaggio come previsto negli artt. precedenti. Il corridoio sarà delimitato con una linea di colore giallo evidenziata a pavimento. E' obbligatorio evidenziare la dicitura "PASSAGGIO PEDONALE" accompagnandola con adeguata segnaletica; il passaggio pedonale deve essere garantito anche quando il marciapiede non raggiunga la misura minima stabilita dal Codice della Strada, tranne nei casi in cui venga garantito un percorso pedonale alternativo.
- d. Su qualunque marciapiede di misura inferiore a mt 1,00, sia da parte di privati che delle attività commerciali, è assolutamente vietato collocare corpi estranei che possano intralciare la libera circolazione pedonale.
- e. Non saranno rilasciate autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico diversificate per fasce orarie e comunque per periodi inferiori alle 24h. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per le attività "food" e "no food" di cui all'art.1 potrà essere rilasciata per un massimo di due volte nel corso dell'anno solare.
- f. Le attività potranno occupare il suolo pubblico comunale e demaniale, per come disciplinato dal presente regolamento, nel rispetto dell'allegato B "Norme tecniche per gli arredi".
E' vietato occupare l'area in concessione con attrezzature per la preparazione degli alimenti ad eccezione di mezzi tecnici e/o tecnologici di piccole dimensioni necessari alla sola somministrazione assistita.
E' consentita la collocazione di arredi, di particolare pregio-di design o che caratterizzano fortemente la location, pertinenti alla sola somministrazione assistita purché non creino alcun ostacolo alla libera circolazione pedonale.
- g. Le farmacie e le tabaccherie potranno collocare distributori automatizzati per la vendita di prodotti.
- h. L'occupazione di soprassuolo con bacheche murarie, previa autorizzazione degli uffici competenti, è consentita con una sporgenza massima di cm 15 ed un'altezza non inferiore a mt 1,00 e non superiore alla sommità dell'ingresso dell'attività produttiva.
- i. Le sole attività di tipo "food" con somministrazione assistita di cibi e bevande e che, dunque, potranno collocare struttura tipo Dehors potranno organizzare, all'interno dello spazio in concessione, serate di diffusione sonora ma solo nel caso in cui lo stesso Dehors sia munito di necessarie attrezzature insonorizzanti (tende e tappeti fonoassorbenti,

pannelli e qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologico che possa garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente).

Gli esercizi che sull'area in concessione intendono effettuare spettacoli o intrattenimenti vari con l'uso di impianti video ed amplificatori dei suoni, devono munirsi delle autorizzazioni necessarie rilasciate dagli uffici competenti e devono attenersi a quanto stabilito dal Regolamento Comunale sulle Emissioni Sonore.

- j. Non è consentita la concessione di suolo pubblico, con esclusione delle ditte affidatarie di servizi specifici, per la collocazione di cartelli su cavalletti, nonché il deposito e la esposizione di velocipedi, biciclette, biciclette a pedalata assistita, ciclomotori e veicoli atipici per il trasporto di persone o cose su cui risulta esposto materiale pubblicitario, con esclusione di mezzi privati che espongano il logo ed il nome della ditta quando circolano, sarà cura del Comune posizionare appositi stalli porta-biciclette sulle sedi stradali.
 - k. La collocazione di vasi con fiori e piante sulla carreggiata rappresenta occupazione di suolo pubblico in tutto il territorio comunale; essa è consentita solo se preventivamente autorizzata per una larghezza fissa di mt 2,10 dal ciglio del marciapiede per il fronte dell'immobile per le sole "attività food e no-food servizi" e di una misura massima di mt 3 di larghezza per le attività "no food-commercio", tale concessione sarà onerosa.
 - l. Per le occupazioni su marciapiedi di piante e fiori per i soli fini ornamentali non occorre alcuna concessione, purché questi siano adiacenti alle pareti esterne dei fabbricati e non creino ostacolo alla libera circolazione dei pedoni, in qualsiasi caso deve sempre essere garantito il passaggio pedonale secondo le disposizioni precedentemente citate in materia. I vasi non potranno in alcun modo superare i cm 50 di diametro e i cm 70 di altezza.
 - m. Il concessionario che occupa spazio pubblico risulta responsabile verso terzi, sollevando l'Ente Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale.
24. **Per le sole attività food** potranno essere rilasciate concessioni per le occupazioni di suolo pubblico sui fronti degli immobili adiacenti alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tale occupazione è regolamentata secondo quanto stabilito dal presente regolamento. In ogni caso lo spazio di suolo pubblico sui fronti adiacenti potrà essere concesso ed occupato per una dimensione massima di mt 5,00 e comunque fino ad un massimo di cm 60 prima della presenza di infissi, o aperture di qualsiasi genere, degli immobili adiacenti, al fine di non ostacolare i diritti dei terzi.
25. Le occupazioni tra due fabbricati diversi, adiacenti, disposti ad angolo e che prospettano sul medesimo suolo pubblico potranno essere concesse avendo cura di salvaguardare l'accesso alle abitazioni facendo salvi i diritti di terzi. In ogni caso non potrà essere concesso suolo pubblico (anche nel caso di stesso fabbricato) qualora il suolo richiesto, ad angolo e/o adiacente al prospetto laterale secondario dell'immobile, e quindi diverso da quello del prospetto dell'entrata principale, sarà di dimensione inferiori a mt. 1 di profondità.
26. In caso di esercizio di multiattività, verrà concesso il suolo pubblico solo ed esclusivamente per la tipologia prevista per l'attività prevalente risultante dalla visura camerale in corso di validità.
27. In casi particolari di occupazione di suolo pubblico angolare che interessa soggetti diversi, sarà cura della Polizia Municipale adottare, a seguito di sopralluogo con verbalizzazione, la soluzione più idonea a salvaguardare la viabilità ed i diritti di terzi e di ciascun interessato.
28. I contenitori dei rifiuti, devono essere tenuti obbligatoriamente all'interno delle attività commerciali, in spazi idonei. Solo nei casi in cui, non sia assolutamente disponibile (per le attività esistenti ancor prima dell'obbligo inserito nel regolamento edilizio in materia) un'area interna idonea, è consentita (a seguito di verifica planimetrica o specifico sopralluogo) la collocazione dei contenitori dei rifiuti, all'interno del suolo pubblico autorizzato, opportunamente celati alla vista, con strutture idonee di facile accesso agli operatori ecologici. Nell'ulteriore caso in cui non sia possibile la collocazione dei contenitori dei rifiuti all'interno dell'area interna dei locali o del suolo pubblico principale concesso, e limitatamente ai casi di occupazione ad angolo, nelle sole aree pedonali è consentita, anche in presenza di spazi pubblici inferiori ad un metro,

l'occupazione del solo marciapiede, per la sola collocazione dei contenitori purché sempre celati alla vista, con strutture idonee di facile accesso agli operatori ecologici. Nelle Zone a circolazione limitata (Z.T.L.) per le sole attività chi dispongono di un accesso sul retro, ulteriore a quello principale su altro fronte, e per le quali, non è possibile collocare i contenitori dei rifiuti all'interno dei locali, sarà consentita (a seguito di verifica planimetrica o specifico sopralluogo) l'occupazione del marciapiede della strada retrostante per la sola collocazione dei contenitori, opportunamente celati alla vista e con strutture idonee di facile accesso agli operatori ecologici, avendo cura di segnalare l'ingombro con apposita segnaletica stradale indicante ai pedoni di percorrere il marciapiede del lato opposto e solo nel caso in cui quest'ultimo risulti liberamente fruibile e libero da altre occupazioni.

29. Per tutte le attività "food e no-food", che operano fuori dal perimetro del centro storico potrà essere concessa occupazione di suolo pubblico su sede stradale, previo parere favorevole di viabilità.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. In tutti i casi di occupazione abusiva o effettuata in difformità o contrasto con l'autorizzazione resa allo stesso esercizio, si attuano le disposizioni di cui al successivo art. 41.

Articolo 37- Domanda di occupazione

1. La domanda di concessione e/o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico dovrà essere presentata all'ufficio S.U.A.P. secondo le modalità previste. A corredo della domanda dovrà essere allegato:
 - a. una dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il richiedente, dichiara:
 - di essere a conoscenza che l'area oggetto di domanda di suolo pubblico ricade in area sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico (D.A. n.699 del 20/03/1979 - Soprintendenza di Trapani);
 - che l'occupazione di suolo pubblico comunale/demaniale, avverrà in conformità e nel rispetto delle norme e prescrizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e della relativa Tabella B "Norme tecniche degli arredi";
 - di essere disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed alle Leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta a tutela del pubblico transito della proprietà e della sicurezza pubblica;
 - di essere consapevole che l'oggetto dell'occupazione non costituisca intralcio alla circolazione

- dei veicoli e dei pedoni;
- di non essere moroso in materia di tributi, imposte e tasse locali, nei confronti del Comune di San Vito Lo Capo, sia in fase amministrativa che coattiva;
- b. elaborati tecnici con la rappresentazione grafica quotata del prospetto del fabbricato e della planimetria del locale con l'area oggetto di occupazione e di tutti gli arredi utilizzati, oltre ampia documentazione fotografica a colori e rappresentazione foto-realistica di progetto (render), nonché una relazione tecnica illustrativa dell'intervento.
2. Il SUAP, dopo un controllo formale della domanda e degli allegati è autorizzato al rilascio dell'autorizzazione, entro giorni otto dalla ricezione dell'istanza corredata dalla dichiarazione di conformità del progetto al regolamento comunale, che verrà trasmessa alla ditta titolare per l'occupazione di suolo pubblico e agli uffici competenti del Comune. Questi ultimi, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento e degli allegati, provvederanno a comunicare al SUAP la quantificazione dei tributi a carico del titolare dell'autorizzazione, nonché i relativi pareri di competenza della Polizia Municipale e dell'ufficio Tecnico. La decorrenza del pagamento coinciderà con la data di rilascio del Provvedimento SUAP o, se diversa, con la decorrenza di concessione prevista dal Provvedimento.
 3. E' fatta salva la facoltà per il SUAP, per motivati pareri condizionati e/o contrari, far adeguare e/o revocare l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, nonché in presenza di segnalazione di morosità del titolare dell'autorizzazione nei confronti del Comune di provvedere alla segnalazione all'autorità giudiziaria, per false dichiarazioni rese.
 4. Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico se non è stata rilasciata da parte del SUAP l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico. La Polizia Municipale curerà l'esatta applicazione del presente regolamento con verifiche periodiche al fine di prevenire l'occupazione abusiva e/o difforme all'autorizzazione. Copia degli eventuali verbali di contestazione devono essere inviati al SUAP e all'ufficio Tributi, per i provvedimenti di competenza.

Articolo 38 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e/o al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione suolo pubblico correlata dalla rispettiva planimetria.
3. E' fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che si occupa. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate giornalmente e nelle ore notturne, dalle ore 23:00 ed entro le ore 08:00 del giorno seguente. Nella ZTL o Zona Pedonale potranno essere fatte solamente dalle ore 01.00 alle ore 08.00. L'esposizione dei contenitori potrà essere effettuata, nella zona pedonale o ztl, a partire dalle ore 01.00.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione e/o autorizzazione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
5. Sul suolo pubblico non è consentito l'accatastamento come deposito di sedie, tavolini ed altro.
6. Sul suolo pubblico è vietato l'accatastamento di rifiuti, salvo quanto previsto dall'art. 35/bis c. 28. Le attività "food" esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento predispongono un adeguato mobile/cassapanca integrato nell'arredo ed all'interno dell'area in concessione; esso dovrà avere dimensioni massime pari a quelle di numero 5 fustelli per la raccolta dei rifiuti, rilasciati dal gestore della raccolta per le attività commerciali. Le nuove attività "food" dovranno predisporre un apposito locale destinato al deposito dei rifiuti.

Articolo 39- Durata dell'occupazione

Le concessioni sono rilasciate in forma permanente o temporanea:

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di atto di concessione e/o

autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti per una durata massima di 9 anni fatto salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi.

2. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
3. E' facoltà del Comune imporre nuove condizioni a seguito di modifica di regolamento e/o variazioni per legge.
4. Nelle sole zone pedonali, ed esclusivamente e limitatamente al periodo in vigore risultante da apposita Delibera di Giunta e/o Ordinanza del Sindaco di istituzione, in deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, sarà possibile occupare il marciapiedi con regolare concessione e pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

Articolo 40- Titolarietà della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 41- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse. In tal caso il Comune restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi e quant'altro;
2. In caso d'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme, i regolamenti vigenti e comunque di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione comporterà la revoca della stessa. La revoca, per la motivazione appena descritta, comporterà la perdita del diritto di concessione e/o autorizzazione per un periodo pari a: 15 giorni nel caso di prima infrazione, 30 giorni nel caso di seconda infrazione, 60 giorni in caso di terza infrazione, 90 giorni in caso di quarta infrazione e anni 1 in caso di ulteriori infrazioni oltre la quarta. Tale sanzioni verranno applicate sia per infrazioni attuate nel corso dello stesso anno solare che nel corso dell'ultimo quinquennio;
3. Nell'eventuale ordinanza di revoca predisposta dal S.U.A.P. sarà assegnato un termine di giorni 10 per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato decorsi i quali gli stessi saranno eseguiti d'ufficio salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente. L'ordinanza sarà esecutiva dal giorno successivo alla notifica all'interessato.

Articolo 42- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 43 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. È ammessa la presentazione di un'istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico in caso di mancato mutamento dello stato di fatto e di diritto e di mancata introduzione di modifiche rispetto alla concessione già ottenuta per l'anno precedente, anche dal punto di vista degli allestimenti.
2. L'istanza di rinnovo, presentata nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai

sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, deve indicare il numero e la data del precedente provvedimento di concessione rilasciato dal S.U.A.P, la dichiarazione del rispetto delle disposizioni del Regolamento del Canone Unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria vigente e che l'area e l'allestimento non hanno subito modifiche rispetto alle dichiarazioni rese nella precedente richiesta.

A tale istanza devono essere allegate le ricevute di pagamento del Canone Unico Patrimoniale e della Tari relative alla precedente occupazione, oltre alla copia del documento d'identità del sottoscrittore. Non è necessario in caso di rinnovo allegare gli elaborati tecnici, in caso di dichiarazione di nulla mutato.

Articolo 44 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, come indicato nell'allegato A, punti 3 e 4.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'**allegato "A"** del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 45 - Classificazione delle strade

1. Il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie:
 1. Prima Categoria: Area a nord di Via P.santi Mattarella, Via Mondello, Via Giardini, Via Valenti fino alla spiaggia;
 2. Seconda categoria: Area circoscritta a sud di Via P.santi Mattarella, Via Mondello, Via Giardini;
 3. Terza Categoria: Frazioni di Macari e Castelluzzo.

Articolo 46- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole categorie per giorno, come da "**allegato A- 4**".

Articolo 47- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto

derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
 1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 48 - Passi carrabili

1. La tassa è dovuta per gli accessi considerati passi carrabili costituiti da manufatti, o da modifiche al piano stradale, intesi a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La tassa è altresì da pagarsi per gli accessi a raso qualora venga richiesto il rilascio dell'apposito cartello segnaletico al fine di vietare la sosta nell'area antistante gli accessi.
3. La superficie tassabile, per ogni tipo di passo carrabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
4. Per i passi carrabili la tariffa annua per metro quadrato è unica, per le tre categorie di aree comunali disciplinate dal presente regolamento, e pari ad € 11,30.

Articolo 49- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
- 3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- 4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
- 5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
- 6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 50- Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 51 – Agevolazioni

- 1. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- 2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa viene aumentata in misura del 50 per cento.
- 3. Le tariffe, di cui ai precedenti commi vengono ridotte del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
Sono ridotte del 30 per cento le tariffe per le occupazioni temporanee inerenti l'esercizio dell'attività edilizia.
- 4. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune od alla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali si applica la tariffa ridotta nella medesima misura percentuale di cui al comma 4.

Articolo 52 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti comunali;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- j) vasche biologiche;
- k) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- o) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- r) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.

Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 45 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma "PagoPA", o, in caso di impossibilità effettuando il versamento presso il conto di Tesoreria Comunale.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00.
6. Per le occupazioni che hanno inizio in corso d'anno, è ammessa la rateizzazione in relazione alle scadenze del comma precedente.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. La tassa di importo inferiore ad € 500,00 va corrisposta entro 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Se di importo superiore ad € 500,00 e per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, può essere corrisposta in 2 (due) rate, di uguale importo, aventi scadenza, rispettivamente, una prima entro 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione e l'altra nei 45 giorni successivi alla prima;
2. La rateizzazione della tassa di occupazione temporanea può essere consentita a coloro che abbiano ottenuto, nei 3 (tre) anni precedenti, autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico e che sono in regola con i pagamenti. Il mancato pagamento, anche di una sola rata in corso d'anno, comporterà la sospensione dell'utilizzo del suolo pubblico fino al relativo pagamento, con applicazione di sanzioni ed interessi di legge nella misura prevista dal successivo art. 57.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 56- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

Articolo 57- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali;
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689;
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva come previsto dall'art. n.56 comma 1 del presente regolamento;
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento per la concessione di rateizzazioni di tributi comunali ed altre entrate patrimoniali arretrate (Del. C.C. n. 51 del 05.11.2019 e ss.mm.ii.).

Articolo 58- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Articolo 58 bis – Norme di salvaguardia

1. Gli articoli del CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – verranno applicati nel 2024 anche alle richieste di suolo pubblico che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento modificato, non sono stati ancora oggetto di emissione di specifico Provvedimento Autorizzativo.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 60- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere

attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 61- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal “Regolamento comunale per le Aree Mercatali del Comune di San Vito Lo Capo”.

Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 841, 842 e 843, della legge n. 160 del 2019, come indicato nell'allegato A, punti 5 e 6.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
6. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
7. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 63- Classificazione delle strade

1. Il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie:
 1. Prima Categoria: Area a nord di Via P. Santi Mattarella, Via Mondello, Via Giardini, Via Valenti fino alla spiaggia;
 2. Seconda categoria: Area circoscritta a sud di Via P. Santi Mattarella, Via Mondello, Via Giardini;
 3. Terza Categoria: Frazioni di Macari e Castelluzzo.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a, 2^a 3^a categoria viene applicata un'unica tariffa come da allegata **Tabella A.**

Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sono assoggettate al pagamento del canone a tariffa giornaliera come specificato al punto 5 della allegata **tabella A.** la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è

applicata una riduzione del **30 per cento** sul canone complessivamente determinato.

3. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 65 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 66 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67 - Agevolazioni

1. La tariffa standard è ridotta:
 - fino a 14 giorni: tariffa intera;
 - oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni riduzione del 25%;
 - oltre i 30 giorni: riduzione del 30%;
 - per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tariffa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da esercizi pubblici e commerciali e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 68 - Versamento del canone mercatale

1. Il canone mercatale va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma “PagoPA”, o, in caso di impossibilità effettuando il versamento presso il conto di Tesoreria Comunale.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 70 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 71 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento per la concessione di rateizzazioni di tributi comunali ed altre entrate patrimoniali arretrate (Del. C.C. n. 51 del 05.11.2019 e ss.mm.ii.).

Articolo 72 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Articolo 73 - Disposizioni Finali

1. Nelle more della approvazione del "*Regolamento comunale per le Aree Mercatali del Comune di San Vito Lo Capo*", le procedure di autorizzazione rimangono quelle vigenti alla data dell'approvazione del presente regolamento.

Allegato "A"
**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI
MULTIPLICATORI E DIVISORI**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD:

Per le esposizioni pubblicitarie per anno solare:

CATEGORIE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE DIVISORIO	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	30,00	3,63051	8,26
2° categoria	30,00	3,63051	8,26
3° categoria	30,00	3,63051	8,26

2. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE MULTIPLICATORIO	TARIFFA BASE AFFISSIONI
1° categoria	0,60	1,72152	1,03
2° categoria	0,60	1,72152	1,03
3° categoria	0,60	1,72152	1,03

3. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE MULTIPLICATORIO	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	30,00	4,65	139,50
2° categoria	30,00	3,95	118,58
3° categoria	30,00	3,25	97,66

4. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici giornaliere le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE MULTIPLICATORIO	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	0,60	0,86	0,51
2° categoria	0,60	0,73	0,44
3° categoria	0,60	0,60	0,36

5. TARIFFA MERCATALE PER LE OCCUPAZIONI CHE SI PROTRAGGONO PER L'INTERO ANNO SOLARE

CATEGORIE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE DIVISORIO	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	30,00	1,13895	26,34
2° categoria	30,00	1,33988	22,39
3° categoria	30,00	1,62689	18,44

6. TARIFFA MERCATALE ORARIA

CATEGORIE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE MULTIPLICATORIO	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE	IMPORTO ORARIO
1° categoria	0,60	0,25	0,75	0,03
2° categoria	0,60	0,25	0,75	0,03
3° categoria	0,60	0,25	0,75	0,03

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

ALLEGATO “B” - NORME TECNICHE PER GLI ARREDI

Dehors:

Previsti per le sole attività “food” relativamente ai soli esercizi pubblici di somministrazione assistita di bevande ed alimenti, dovranno essere realizzati con struttura auto-portante o a sbalzo, accostata e non ancorata al fronte dell'immobile, con tetto e laterali retrattili, brevettata e/o certificata da azienda costruttrice. La struttura è composta da profilati di materiale ligneo o in alluminio scatolare di colore bianco o similari, aventi dimensioni minime centimetri 10 × 10 e massime centimetri 16 × 16 nei pilastri e di dimensioni non superiori a centimetri 16 × 23 nelle travi.

Le chiusure orizzontali, Possono essere munite di nervature, mentre le chiusure verticali devono essere realizzate con sistema a rullo a raccoglimento integrato alla struttura stessa dal lato interno e con teli trasparenti in PVC senza alcun tipo di bordatura, fregio, nervatura.

Tende retrattili:

Le tende retrattili, sia per le attività “food” e “no food” dovranno essere realizzati in tela di colore bianco e senza scritte pubblicitarie, ad esclusione del nome della ditta, con terminali eretti senza orlatura di larghezza massima pari a 30 cm.

Ombrelloni:

Gli ombrelloni saranno caratterizzati da strutture in legno o in ferro di colore bianco, antracite o acciaio. La tela di copertura sarà di colore bianco.

Misure massime degli ombrelloni: altezza metri 3,50 e diametro metri 4,00. Per le sole piazze pubbliche potranno essere utilizzati ombrelloni di misure maggiori.

Pedane:

Le pavimentazioni delle pedane saranno realizzate in listoni in legno per esterni posti in opera in modo regolare, ispezionabili in corrispondenza di qualsiasi tipo di pozzetto o griglia.

Il pavimento in legno per esterni potrà essere caratterizzato dal sistema di aggancio/sgancio rapido che permette un montaggio estremamente facile.

Per le attività di tipo “food” il perimetro dell'area occupata, con o senza pedana, dovrà essere realizzata necessariamente da vasi ornamentali con piante e fiori, oppure con delimitazione in lastre di vetro antinfortunistico di altezza non superiore a mt 1,50 e di lunghezza non superiore a mt 1,50 intervallati da vasi con piante e fiori oppure da montanti in materiale metallico o ligneo di colore tipo inox o bianchi. In ogni caso i vetri non potranno avere alcun tipo di intelaiatura o cornice.

Elementi di arredo:

Sono esclusi l'utilizzo di PVC e materiali plastici in genere ad eccezione di materiale plastico di pregio o design, inoltre è escluso l'arredo riportante scritte pubblicitarie in genere.

E' ammesso il solo uso del logo dell'esercizio di modeste dimensioni.

Tutti gli arredi dovranno essere posizionati all'interno dell'aria in concessione compresi i vasi con piante e fiori.

Viene, inoltre, consentito l'utilizzo di elementi con struttura in legno o rattan di colore naturale, sabbia, bianco o antracite e cuscini.

Le panche non potranno essere di lunghezza superiore a mt 2,00.

Illuminazione:

L'illuminazione potrà sfruttare la pavimentazione delle pedane ed essere pertanto caratterizzata da corpi illuminanti incassati a pavimento. Questi potranno essere direzionali ed avere un effetto soffuso a luce calda rivolta sulle piante.

Altra tipologia di illuminazione potrà collocarsi a parete o in corrispondenza delle strutture di copertura o al di sotto di esse, caratterizzate sempre da sola luce calda e soffusa. L'illuminazione dovrà riguardare la sola area in concessione e non potrà essere diretta su sede stradale o su altra occupazione. In nessun caso potrà essere utilizzata una illuminazione, a prospetto o all'interno del suolo pubblico, del tipo fili di luci scintillanti e/o luci natalizie, escluso che durante il periodo delle festività natalizie.

Vasi e Fioriere:

La sistemazione di piante ad ornamento o dell'imitazione degli spazi deve essere realizzata in modo da lasciare libera la visuale dell'area in concessione sia frontale che laterale.

I vasi e le fioriere di arredo dovranno avere forme squadrate, circolari o di particolare design e dovranno essere in materiale plastico di colore bianco, in legno o in terracotta naturale.

Insegne e Pubblicità

La progettazione grafica di elementi pubblicitari si basa sull'utilizzo di strutture leggere e ad impatto visivo basso e sull'impiego di colori standard: grigio, nero, rosso e azzurro.

Fanno eccezione i colori utilizzati da marchi autorizzati e registrati e i franchising. È consentito, inoltre, l'utilizzo del logo caratteristico dei diversi esercizi commerciali.

Vengono individuate le seguenti categorie di elementi inerenti la progettazione grafica: insegne, menù-listino, pubblicità

Insegne: È consentita la collocazione di insegne pubblicitarie secondo le seguenti prescrizioni.

Le insegne potranno essere collocate solo all'interno dell'area in concessione o in corrispondenza dei suoi limiti senza invadere in alcun caso il suolo pubblico. La posizione non dovrà, inoltre, superare l'altezza del limite inferiore delle strutture di copertura.

E' inoltre consentita la collocazione di una sola insegna per lato dell'esercizio commerciale, se, pertanto, questo si sviluppa con un solo affaccio sul suolo pubblico, sarà consentita la collocazione di una sola insegna. Il supporto consentito dovrà essere in materiale plastico, in legno, in ferro, in ceramica o in tessuto ignifugo in modo da non avere un forte impatto visivo.

Sulle pareti in vetro dei Dehors potrà essere apposto con adesivo il logo distintivo e il nome dell'azienda. Viene esclusa ogni altra tipologia di scritta realizzata sui teli di copertura, sugli ombrelloni, sulle fioriere, sugli elementi divisorii o su altro tipo di supporto non indicato dal regolamento.

Possono essere realizzate insegne con le forme differenti; si indica, pertanto, l'ingombro massimo pari a centimetri 70 x 100.

Menù - listino: È consentita la collocazione di menù secondo le seguenti prescrizioni.

1. Menù di altezza non superiore a metri 1,70 collocati solo all'interno dell'area in concessione
2. È consentita la collocazione di un solo menù per concessione.

Pubblicità: non è permessa la collocazione di nessun elemento pubblicitario se non appartenente alle categorie sopra descritte e regolamentate e se non preventivamente autorizzata.

Proiezioni - insonorizzazioni - amplificazione elettromeccanica:

E' vietata, in generale, la collocazione e l'uso di proiettori e schermi televisivi sul suolo pubblico, fatta eccezione per le ditte che, sull'area in propria concessione, svolgono l'attività di promozione turistica, di agenzia di pubblicità locali, di somministrazione, che effettuano spettacoli ed intrattenimenti vari con l'utilizzo di impianti video ed amplificazione.

Gli ausili tecnologici e digitali per la promozione del territorio potranno essere collocati esclusivamente su parete a piano terra, con una sporgenza massima di cm 20, o sul suolo pubblico, previa autorizzazione anche di altri eventuali Enti competenti, se dovuta.

Solo per eventi particolari, limitatamente alla loro durata e previa autorizzazione da parte del Comune, potranno essere collocati sul suolo pubblico ulteriori proiettori e schermi televisivi, purché vengano rimossi al termine dell'evento.

Nel caso di utilizzo di impianti di amplificazione all'interno del suolo concesso occupato con struttura di tipo Dehors È fatto obbligo l'uso di attrezzature insonorizzanti (tende, tappeti, pannelli fono assorbenti e qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologico che possa garantire il rispetto di quanto stabilito dalla norma vigente in materia).

RENDERS DESCRITTIVI

Occupazione di suolo pubblico con la collocazione di pedana e copertura con ombrelloni.



Occupazione di suolo pubblico con pedana e struttura leggera - Esempi di diverse coperture





Occupazione di suolo pubblico con pedana e struttura leggera consentita dal 1 Novembre al30 Aprile - Delimitazione interna alla struttura parallelamente al profilo dell'immobile.